

## Quel che resta del Porcellum: brevi riflessioni sul comunicato della Corte costituzionale

Autore: **Carmela Salazar**

9 dicembre 2013

1. Se è impossibile tacere dinanzi alla esplosiva notizia della dichiarazione di incostituzionalità di buona parte della legge elettorale, al contempo appare doveroso mantenere una certa cautela nell'esprimersi in proposito, avendo a disposizione, in questo momento, solo il comunicato stampa diffuso dalla Corte. Eppure, le poche righe in cui la Corte ha racchiuso quanto, a suo avviso, andava immediatamente reso pubblico, meritano un'attenzione particolare: esse, infatti, non si limitano a condensare il dispositivo della sentenza, come è già accaduto altre volte, quando l'"anticipazione ufficiale" dell'esito del giudizio costituzionale, oltre a consentire la migliore comprensione del *decisum* nelle more della pubblicazione della sentenza, ha anche posto fine alla ridda mediatica dei pronostici – talvolta sin troppo fantasiosi – che puntualmente fioriscono nell'attesa dei "verdetti" della Consulta su tematiche di scottante attualità.

Il "contenuto necessario e sufficiente" del comunicato è racchiuso nei primi due capoversi, ove si trova l'indicazione delle norme dichiarate incostituzionali: quelle sull'assegnazione del premio di maggioranza in entrambe le Camere e quelle che regolano la presentazione di liste elettorali "bloccate", «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza» (la citazione, come tutte le altre che seguono, è tratta dal comunicato). Tali indicazioni essenziali sono arricchite da due ulteriori precisazioni, contenute nei capoversi successivi: la prima, sottolinea che le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione dalla decisione, «dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici»; la seconda, evidenzia che il Parlamento «può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali».

Proprio perché la Consulta ha *volut*o aggiungere queste due puntualizzazioni, entrambe *devono* considerarsi ben più rilevanti di quanto appaia a prima vista.

2. L'annullamento "secco" delle norme relative al premio, tanto alla Camera quanto al Senato, restituisce una normativa "proporzionale con sbarramento" autoapplicativa: la Corte ha messo da parte ogni mitezza, trasformando l'ennesima supplenza indotta dall'indolenza del Parlamento in uno smacco quanto mai bruciante per l'intera classe politica. Tale normativa autoapplicativa è tuttavia "cedevole", nel senso che se le Camere vorranno rivendicare la produzione della disciplina sulla propria formazione, non dovranno fare altro che attivarsi: anche subito, come evidenzia l'ultimo capoverso del comunicato. Ed, infatti, in questo senso si è espresso il Capo dello Stato, quando ha invitato i parlamentari a mettersi all'opera per "superare il proporzionale" scaturente dalla pronuncia.

Più problematico appare l'effetto dell'accoglimento della questione sulle liste "bloccate". Dichiarandone l'incostituzionalità «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza», la Corte sembra rimodellare la struttura delle decisioni manipolative a dispositivo generico per pronunciare una peculiare sentenza *additiva di meccanismo*. Tuttavia, la reintroduzione delle preferenze comporta la necessità di adattamenti ulteriori, ad esempio per quel che riguarda la riformulazione delle modalità del

calcolo di traduzione dei voti in seggi. Nella motivazione, pertanto, presumibilmente si troverà l'investitura del legislatore nel compito di individuare le norme di dettaglio necessarie per far funzionare il meccanismo "aggiunto": se le cose stanno così, la pronuncia, in questa parte, apparirà *ad attuazione parzialmente differita*. Potrebbe allora spiegarsi la sottolineatura, nel comunicato, dell'importanza della motivazione *anche* per la definizione della decorrenza degli effetti della sentenza.

Per la verità, a quest'ultimo inciso potrebbe attribuirsi anche un ulteriore significato.

Già altre volte, in via eccezionale e al fine di non produrre un rimedio peggiore del male, la Corte ha stemperato l'impatto di sentenze di annullamento che avrebbero potuto incidere sul principio di continuità dell'ordinamento, escludendone gli effetti retroattivi. In questi casi, nulla cambia per i rapporti e per le situazioni che siano sorti *prima* della pubblicazione della decisione sotto l'egida delle norme dichiarate incostituzionali: ad essi, se ancora pendenti, tali norme continuano ad applicarsi.

Evidentemente, l'adozione di una soluzione del genere, per quanto dirompente, offrirebbe una risposta a molti quesiti rilanciati in questi giorni dai *media*, basti pensare a quelli relativi alla sorte dei parlamentari che al momento attendono la convalida della loro elezione. Ma poiché, come sosteneva Max Weber, i giuristi non sono profeti, su questo punto è meglio fermarsi qui.

Sul voto di preferenza si può aggiungere, però, un auspicio. Nell'imporre la restituzione ai cittadini della facoltà di scelta tra i candidati, la Corte potrebbe cogliere l'occasione per invitare il legislatore a introdurre la previsione della *preferenza di genere*, che consenta di indicare sulla scheda, facoltativamente, un secondo nome, purché – a pena di annullamento – questa opzione cada su un candidato di sesso diverso dal primo. Si tratta di una novità generalizzata dalla legge n. 215/2012 con riguardo alle elezioni negli enti locali, dopo la sua prima apparizione nel sistema elettorale campano: donde la legittima aspettativa che essa sia recepita anche a livello nazionale. Del resto, la preferenza di genere deve in gran parte il suo successo proprio alla Consulta, che in una decisione di qualche anno fa ha spazzato via ogni dubbio su di essa, considerandola alla stregua di un'azione positiva volta ad assicurare la presenza di entrambi i sessi nei luoghi della politica, in quanto tale dotata della salda copertura costituzionale offerta dal principio di uguaglianza sostanziale e da quello della promozione delle pari opportunità tra i sessi (artt. 3 e 51 della Costituzione: sent. n. 4/2010).

3. Un'ultima notazione. Ad onta del detto popolare, sarebbe stato il caso di buttare via ogni parte del *Porcellum*: per agire in modo così drastico, la Consulta avrebbe però dovuto spingersi ben al di là del "chiesto", sollevando dinanzi a sé la questione dell'intera legge ovvero estendendo la dichiarazione di incostituzionalità delle norme annullate a tutte le altre previsioni. La Corte, invece, per questo profilo è rimasta nei limiti dell'ortodossia e si è limitata – si fa per dire – a rispondere alle questioni proposte: ma, come si è già notato, dalla chiusa del comunicato si evince che quel che resta del *Porcellum* costituisce solo *una* tra le diverse, possibili normative elettorali conformi alla Costituzione.

Fino a che rimane in piedi l'impianto di *questa* legge elettorale, la soluzione costituzionalmente obbligata è quella indicata dalla Corte, ma non è detto che essa sia trasponibile anche in un sistema del tutto differente, che sia costruito dal Parlamento «secondo le proprie scelte politiche e nel rispetto dei principi costituzionali». L'efficacia vincolante della decisione verso il legislatore sarà dunque massima nel caso in cui esso si limiti a completare la demolizione-ricostruzione del *Porcellum* imposta dalla Consulta, ma potrebbe allentarsi laddove il Parlamento riparta da zero: fatti salvi, però, gli eventuali punti fermi che il Giudice delle leggi individui, nella motivazione della sentenza, come

costituzionalmente imprescindibili per *ogni* possibile variante del sistema elettorale. Ma anche su questo punto è bene arrestarsi e attendere la pubblicazione della pronuncia.